

---

Vigevano, 26/10/2020

Prot. 134 /2

Al Signor  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Avv. Prof. Giuseppe Conte  
ROMA

Egregio Signor Presidente,

Le scrivo in merito ai ristori che il Governo da Lei presieduto si appresta a deliberare per dare un aiuto concreto alle aziende penalizzate dalla seconda ondata della crisi economica innescata dal Covid 19, ristori pensati per mettere le imprese nelle condizioni di superare il crollo del fatturato. Dagli organi di informazione apprendo che tali aiuti saranno previsti per le attività economiche che sono state limitate o direttamente chiuse con il Dpcm approvato sabato scorso ed in vigore da oggi fino al 24 novembre e che le aziende beneficiarie saranno selezionate in base al codice ATECO.

In qualità di Presidente della Federfiori-Confcommercio, che rappresenta i fioristi italiani, faccio notare che la nostra categoria, pur non essendo oggetto di chiusura diretta della attività, è fra quelle più colpite dalla nuova stretta imposta dagli ultimi decreti.

Mi riferisco al divieto delle feste successive alla celebrazione di matrimoni, battesimi, cresime, alle quali possiamo tranquillamente aggiungere la perdita per i mancati lavori di addobbi floreali in occasione di convegni e fiere, al momento tutte vietate.

Queste tipologie di eventi, per un fiorista, oggi rappresentano circa il 70 - 80 % del fatturato, in quanto la vendita diretta di fiori e piante al privato consumatore nei negozi è fortemente penalizzata dalla vendita di tali prodotti nei supermercati e dal forte abusivismo che si riscontra in tutte le città italiane, con particolare accanimento in occasione delle ricorrenze dove il fiore è protagonista. (San Valentino, Festa della Donna, Festa della Mamma, Pasqua, Commemorazione dei Defunti, Natale).

Alla luce di quanto esposto, chiediamo che la categoria dei fioristi codice ATECO 47.76.10 venga inclusa fra le destinatarie dei ristori previsti dal Governo in conseguenza di questa nuova stretta.

Certo di un benevolo accoglimento della presente, porgo distinti saluti.

*Rosario Alfino*  
Presidente Federfiori-Confcommercio Imprese per l'Italia



previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

Tali settori economici sono puntualmente individuati da codici ATECO riportati nella tabella allegata alla norma.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto legge "Rilancio", parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Per le imprese che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riaprirà il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

Non possono accedere al ristoro le imprese che hanno cessato l'attività alla data del 25 ottobre 2020.

Viene demandato ad un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano trasmesso la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 25 del decreto "Rilancio".

Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto "Rilancio" con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

#### CODICI ATECO

- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02.xx.xx Utilizzo di aree forestali
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
- 10.xx.xx Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

#### ART. 9

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)*  
**-PROVVISORIA**

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.